

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
<b>0000670</b>	<b>28/03/2023</b>

OGGETTO: EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dei Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del P.O. di Molfetta.  
PRESA D'ATTO "Atto di Transazione" tra ASL BA srl c/A.T.I. SMACOS srl (già I.TE.CO. srl) – SUD SERVICE srl

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230000800 DEL 22/03/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 <i>Firmato Digitalmente il 27/03/2023 10:06</i> <b>Luigi FRUSCIO</b>	 <i>Firmato Digitalmente il 27/03/2023 12:14</i> <b>Luigi ROSSI</b>
Il Segretario	Il Direttore Generale
 <i>Firmato Digitalmente il 28/03/2023 10:37</i> <b>Filomena BAVARO</b>	 <i>Firmato Digitalmente il 27/03/2023 18:11</i> <b>Antonio SANGUEDOLCE</b>

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **28/03/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

  
*Firmato Digitalmente il 28/03/2023 10:38*

**Domenico ROVETO**



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dei Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del P.O. di Molfetta. <u>PRESA D'ATTO "Atto di Transazione" tra ASL BA srl c/A.T.I. SMACOS srl (già I.TE.CO. srl) – SUD SERVICE srl</u>
-----------------	--

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### **Premesso che:**

- la ASL di Bari, con delibera del Direttore Generale n. 1780 del 24 novembre 2008, approvava il progetto definitivo dell'intervento avente ad oggetto la ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero di Molfetta, che prevedeva in particolare l'adeguamento ai requisiti minimi, strutturali e tecnologici fissati dal D.P.R. 14 gennaio 1997, l'integrazione, l'ampliamento e la rifunzionalizzazione dei reparti di Senologia e Centro TrASFusionale, la realizzazione del Servizio mortuario, l'ampliamento e la rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso, del Servizio di Emergenza 118 e del-la Guardia medica, nonché la realizzazione del nuovo Blocco Operatorio e di n. 8 posti letto di Post-chirurgia, per una spesa di € 6.990.000,00= (di cui € 5.975.075,32= per importo dei lavori da assoggettarsi a ribasso ed € 954.570,38= per somme a disposizione dell'Amministrazione), coperta quanto ad € 6.200.000,00= dai fondi stanziati ai sensi dell'art. 20 della L. 11 marzo 1988, n. 67, di cui il 5% (€ 310.000,00=) a carico della Regione Puglia, e quanto ad € 790.000,00= da fondi aziendali;
- in data 2 novembre 2009 il bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e con delibera del Direttore Generale n. 1210 del 25 giugno 2010, la gara veniva definitivamente aggiudicata all'A.T.I. costituita tra I.TE.CO S.r.l. (capogruppo mandataria), Bari Sud Service S.r.l., Studio Professionale dell'Ing. Luigi Pascali e Studio Professionale dell'Ing. Nicola Stefanelli, all'importo complessivo di € 3.758.782,98=, al netto del ribasso del 40,010% sul prezzo a corpo posto a base di gara, comprensivo delle spese di progettazione esecutiva pari ad € 113.981,00= e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 60.354,30=;
- in data 27 ottobre 2010, veniva stipulato il contratto di appalto rep. n. 211/AGT, alle condizioni oggetto dell'aggiudicazione;
- in data 18 ottobre 2011, veniva validato dal R.U.P. il progetto esecutivo, consegnato dall'appaltatore a mezzo verbale sottoscritto in data 28 novembre 2011, ove risultava asseverato che le modifiche apportate al progetto definitivo erano state autorizzate con ordine di servizio n. 5 del 3 febbraio 2011 e rientravano nella fattispecie prevista dall'art. 132, co. 1, lett. c), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto "finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità relativamente al blocco Senologia ed all'adeguamento di tutte le strutture in calcestruzzo armato alla variazione della quota

dei piani di posa delle fondazioni rispetto a quella ipotizzata nel progetto definitivo, in coerenza a quanto emerso dalla Relazione geologica redatta in data 27.01.2011 dal Geologo Dott. Caterina Stea”;

- Con determinazione dirigenziale n. 16697 del 29 novembre 2011, la ASL di Bari approvava il progetto esecutivo ed il quadro economico aggiornato dell'appalto, che registrava l'incremento dell'importo contrattuale netto da € 3.758.782,98= ad € 4.698.341,10=.
- Successivamente, con atto dirigenziale n. 475 del 12 luglio 2012, la Regione Puglia procedeva alla definitiva approvazione del progetto esecutivo, ai sensi della L.R. 11 maggio 2001, n. 13;
- In data 3 ottobre 2012, veniva effettuata la consegna dei lavori relativi alla prima fase funzionale dell'appalto, così come previsto dal cronoprogramma allegato al progetto definitivo e dall'art. 12 del contratto di appalto stipulato in data 27 ottobre 2010, a tal riguardo, l'A.t.i. sottoscriveva con riserva il verbale di consegna ed esplicava tale riserva a mezzo della lettera consegnata in data 19 ottobre 2012, rivendicando l'importo di € 1.702.550,47=, di cui € 1.054.796,81= a titolo di risarcimento dei danni per la ritardata consegna dei lavori (riserva n. 1), € 523.728,44= a titolo di rimborso dell'aumento dei costi di produzione (riserva n. 2) ed € 124.025,22= a titolo di equo compenso per l'esecuzione di alcune categorie di opere in quantità superiori al quinto d'obbligo (riserva n. 3);
- con atto aggiuntivo al contratto di appalto stipulato in data 9 ottobre 2012, l'A.t.i. si obbligava ad eseguire i lavori oggetto delle modifiche apportate in sede di redazione ed approvazione del progetto esecutivo dietro il riconoscimento dell'importo aggiuntivo netto di € 939.558,12= (di cui € 648.445,77= per ulteriori lavori, comprensivi di € 360.449,01= per aumento delle opere di fondazione, € 35.369,70= per maggiori oneri di progettazione ed € 255.732,55= per maggiori oneri di sicurezza), sulla base del concordamento dei nuovi prezzi di cui all'elenco allegatovi in calce;
- Successivamente, con delibera del Direttore Generale n. 872 del 21 maggio 2013, la ASL di Bari prendeva atto della necessità di adeguare l'appalto alle prescrizioni introdotte dal Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale approvato con Regolamento Regionale 7 giugno 2012, n. 11, che imponevano una nuova localizzazione distributiva delle Unità Operative e dei Servizi del Presidio Ospedaliero di Molfetta ed in particolare una diversa collocazione della Unità Operativa di Senologia.
- A tal proposito, veniva quindi predisposta la 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante, la quale prevedeva un incremento dell'importo contrattuale da € 4.698.341,10= ad € 5.247.030,05=, sempre nei limiti del quinto d'obbligo e dell'importo complessivo dell'intervento, validata dal R.U.P. a mezzo del verbale sottoscritto in data 12 maggio 2014, e approvata dalla ASL di Bari, con delibera del Direttore Generale n. 942 del 26 maggio 2014, e dalla Regione Puglia, con atto dirigenziale n. 893 del 31 ottobre 2014;
- In data 19 dicembre 2014, veniva stipulato il secondo atto aggiuntivo al contratto di appalto, ove l'A.T.I. si obbligava ad eseguire le opere oggetto della 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante dietro il riconoscimento dell'importo aggiuntivo netto di € 548.688,96=, sulla base del concordamento dei nuovi prezzi di cui all'elenco stesovi in calce.

- con delibera del Direttore Generale n. 959 del 29 maggio 2019 e per le motivazioni in essa riportata, veniva approvata la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante disposta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell'art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, unitamente allo schema dell'atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi, nonché al nuovo quadro economico dell'appalto, ove si registrava una maggiore spesa di € 454.113,63= ed il conseguente incremento dell'importo contrattuale netto da € 5.247.030,05= ad € 5.701.143,68=
- la succitata deliberazione veniva trasmessa e notificata all'appaltatore che si rifiutava di sottoscrivere gli atti peritali e ribadiva l'indisponibilità alla prosecuzione dei lavori;
- il Direttore dei lavori in data 27 novembre 2019 emetteva l'ordine di servizio n. 46, invitando l'A.t.i. a "procedere all'esecuzione dei lavori alle condizioni tutte stabilite nel 3° Atto aggiuntivo al Contratto di appalto / Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, approvato dall'Ente appaltante con delibera del Direttore Generale n. 959 del 29 maggio 2019 e fissando la data del 12 dicembre 2019 per la redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, co. 6, del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché dell'art. 24, co. 4, del Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145";
- l'A.t.i., con nota del 29 novembre 2019, contestava l'ordine di servizio dietro l'assunto secondo cui le modifiche apportate con la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante non rientrassero entro i limiti legali, e nessun rappresentante dell'appaltatore si presentava il giorno fissato per la ripresa dei lavori, come asseverato dal Direttore dei lavori nel verbale redatto alla presenza di due testimoni in data 12 dicembre 2019;
- Successivamente, con atto notificato via p.e.c. in data 7 febbraio 2020, dietro indicazione e con il visto del R.U.P., il Direttore dei lavori provvedeva a contestare all'A.T.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, co. 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché dell'art. 136, co. 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le condotte gravemente inadempienti dalla stessa accumulate nel corso dell'appalto – con riguardo alla violazione dei termini intermedi di esecuzione dei lavori convenuti negli atti sottoscritti in data 19 dicembre 2014, invitando lo stesso appaltatore a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di legge e preavvertendolo che l'Amministrazione intendeva procedere ai successivi provvedimenti opportuni, ivi compresa la risoluzione del contratto e le ulteriori iniziative dirette a conseguire il risarcimento dei danni;
- l'A.t.i. formulava le proprie controdeduzioni con nota del 21 febbraio 2020, ribadendo l'assunto secondo cui la 2<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante doveva ritenersi inficiata da un incremento dell'importo contrattuale superiore al limite quantitativo del quinto d'obbligo;
- le predette controdeduzioni venivano valutate negativamente dal R.U.P., per cui la ASL di Bari, con delibera del Direttore Generale n. 641 del 19 maggio 2020, disponeva la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché dell'art. 136 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, invitando il Direttore dei lavori a redigere lo stato di consistenza dei lavori e di chiusura contabile dell'appalto, con verifica dei presupposti per l'addebito delle penali a carico dell'appaltatore e con riserva di quantificare gli ulteriori oneri discendenti dalla necessità di affidare ad altra impresa la prosecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché

dell'art. 138 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Premesso inoltre che:**

- A seguito delle vicende sopra esposte, l'impresa adiva le vie legali per il riconoscimento delle proprie pretese con due diversi separati giudizi.
- con atto di citazione notificato in data 17/06/2019, I.TE.CO S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I., conveniva in giudizio la ASL Bari e l'Ing. Bartolo Dell'Olio dinanzi al Tribunale di Bari per il quale veniva instaurato R.G. n. 8955/2019;
- con ricorso notificato in data 29/04/2020 e per le motivazioni in esse riportate, I.TE.CO S.r.l chiedeva al Tribunale di Bari di disporre un accertamento Tecnico preventivo per il quale si instaurava R.G. n. 4509/2020;
- con atto di citazione notificato in data 17/11/2020 la SMACOS srl (Nuova denominazione assunta da I.TE.CO srl), sempre nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI conveniva la ASL BA dinanzi al Tribunale di Bari per il quale si instaurava R.G. n. 14444/2020;

**Visto che:**

- le parti giungevano ad accordo transattivo concordatario, al fine di prevenire l'alea, i costi ed i tempi del giudizio, come da documentazione intercorsa tra le parti e già in atti;

**Visto inoltre che:**

- Per effetto del predetto accordo si stabiliva, tra l'altro, che la ASL BA si obbligava ad effettuare il pagamento della somma omnicomprensiva di € 89.747,36 oltre IVA al 10% come per legge.

**Preso atto che:**

- Per effetto dell'atto di transazione e della sua esecuzione relativamente all'importo descritto, le parti dichiarano di rinunciare a qualunque diritto, azione e pretesa reciprocamente maturata, per i titoli indicati nelle premesse e per qualunque altro titolo, dedotto e/o deducibile a fronte del rapporto instaurato in forza del contratto di appalto stipulato in data 27 ottobre 2010, rep. n. 211/AGT, e successive integrazioni, nonché di non avere più altro a pretendere;

**Considerato che:**

- È necessario prendere atto e dare esecuzione all'Accordo Transattivo entro il termine di tre mesi dalla data della presente Deliberazione di presa d'atto, con la quale si è riconosciuto alla Società SMACOS srl (Nuova denominazione assunta da I.TE.CO srl) mandataria, la somma omnicomprensiva di € 89.747,36 oltre IVA al 10%;

**Ritenuto:**

- Nell'interesse della ASL BA, di dover provvedere alla esecuzione dell'Accordo Transattivo controfirmato dalle parti, acclarato al Prot. n. 21490/2023 allegato al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy, liquidando la somma dovuta a titolo di sorta capitale per un importo complessivo pari ad € 89.747,36 in favore della Impresa SMACOS srl di € 98.722,10 compreso IVA al 10%;

**Stabilito che** la spesa rinveniente dal presente provvedimento è imputata per € 99.722,10 IVA inclusa

sul conto 020.110.00100 "Immobilizzazioni in Corso" per l'esercizio finanziario 2023;

**Tutto ciò premesso**

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di :

1. di prendere atto dell'"Atto di transazione" acclarato al Prot. n. 21490/2023, regolarmente sottoscritto dalle controparti e dai loro avvocati difensori e darvi esecuzione, allegato alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale non pubblicabile per motivi di privacy, per l'importo omnicomprensivo pari ad € 89.747,36 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo pari ad € 98.722,10 IVA inclusa, in favore della impresa SMACOS srl (Nuova denominazione assunta da I.TE.CO srl);
2. Di stabilire che la spesa rinveniente dal presente provvedimento è imputata per € 98.722,10 sul conto 020.110.00100 "Immobilizzazioni in corso" per l'esercizio finanziario 2023;
3. Di prendere atto che, per effetto dell'atto di transazione e della sua esecuzione, relativamente all'importo su descritto, le parti rinunciano a qualunque diritto, azione e pretesa reciprocamente maturata tra loro, per i titoli indicati nelle premesse e per qualunque altro titolo, dedotto e/o deducibile a fronte del rapporto instaurato tra loro in forza del contratto di appalto stipulato in data 27 ottobre 2010, rep. n. 211/AGT, e successive integrazioni, nonché di non avere più altro a che pretendere l'una dall'altra e viceversa;
4. Conseguentemente di autorizzare il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, stante l'incapienza dei fondi aziendali assegnati al conto economico 020.110.00100 per l'esercizio finanziario 2023, allo stanziamento della somma di € 89.747,36 oltre IVA al 10% per un totale complessivo pari ad € 98.722,10 IVA inclusa;
5. Di attestare che tutti firmatari del presente atto non versano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L. 241/90, artt. 6,7 e 13, c. 3, D.P.RR. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019 e successive modificazioni e integrazioni) e art. 1, c. 9, lett.e), L. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del Dlgs. 165/2001;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento, redatto a cura della Area Gestione Tecnica, all'interessata per il tramite degli Avvocati costituiti, alla Struttura Burocratico Legale ed alla Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di propria competenza;
7. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
8. Dichiarare il presente atto immediata mente eseguibile, alla data di pubblicazione sul web aziendale.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20230000800 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000670 DEL 28/03/2023**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sciannimanico Concetta	 Firmato digitalmente il 22/03/2023 08:59
Dirigente PTA	Iacobellis Nicola	 Firmato digitalmente il 22/03/2023 12:48
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 22/03/2023 14:29